

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

4^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1^o AGOSTO 1996

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(806) BUCCIARELLI ed altri: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
BRUNO GANERI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	7
BUCCIARELLI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	9
CAMPUS (<i>AN</i>)	8, 9
CASTELLANI Pierluigi, <i>relatore alla Commissione (PPI)</i>	4, 5, 6 e <i>passim</i>
LA VOLPE, <i>sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	4, 5
LORENZI (<i>Lega Nord-per la Padania indip.</i>)	9
MASULLO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	7, 10
VERTONE GRIMALDI (<i>Forza Italia</i>)	10

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(806) *BUCCIARELLI ed altri: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali*

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali», d'iniziativa dei senatori Bucciarelli, Zecchino, Pagano, Biscardi, Bruno Ganeri, Calvi, Lombardi Satriani, Masullo, Mele e Castellani Pierluigi.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge in titolo è già stato esaminato dalla nostra Commissione in sede referente nelle sedute del 25 e del 30 luglio scorsi. Il relatore, nella seduta del 25 luglio, ne ha proposto il trasferimento alla sede deliberante, proposta condivisa dalla Commissione nella seduta del 30 luglio e successivamente accolta dal Presidente del Senato. Riprendiamo quindi la discussione nella nuova sede.

Ricordo che è stata già svolta la relazione in sede referente; propongo pertanto di dare per acquisita la precedente fase del dibattito.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola per la replica, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse a domanda al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi

relativi al bilancio ed all'attività delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1.

È approvato.

Art. 2.

1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:

a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica;

b) non avere fine di lucro;

c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;

d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;

e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;

f) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;

g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;

h) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale;

i) svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali;

l) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonchè presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;

m) presentare il programma di attività per il triennio successivo;

n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 è, al-

tresì, richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.

È approvato.

Art. 3.

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:

a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

c) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la parola: «Ministero» con l'altra: «Ministro».

3.1

IL RELATORE

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con questo emendamento ci si richiama più chiaramente all'articolo 1, dove si fa esplicito riferimento al fatto che il Ministro per i beni culturali e ambientali emana con proprio decreto la tabella delle istituzioni culturali ammesse ai contributi. La modificazione proposta, quindi, ha bensì carattere formale, ma assume anche un certo significato di chiarificazione del testo.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, purtroppo ho letto solo questa mattina gli emendamenti proposti dal relatore. Vorrei comunque esprimere alcune perplessità sulla proposta di sostituire la parola «Ministero» con «Ministro» per una questione molto sottile che sottopongo alla vostra riflessione.

Io penso che gli uffici del Ministero debbano avere una loro responsabilità (è giusto che sia così) nella predisposizione della tabella; poi, evidentemente, nel momento in cui il decreto

relativo alla tabella viene sottoposto alla firma del Ministro è quest'ultimo che si assume la responsabilità complessiva delle scelte compiute. Ma stabilire che è il Ministro che predispone la tabella non mi sembra francamente opportuno.

Si tratta di un punto delicato. La formulazione proposta dal relatore mi pare possa alterare in qualche modo il corretto rapporto che deve intercorrere tra il momento puramente amministrativo della responsabilità dei dirigenti del settore ed il momento politico (nel suo concetto più alto) della responsabilità finale del Ministro. Formulare il testo affermando che sia il Ministro a redigere la tabella può ingenerare confusione e comunque suscita in me alcune perplessità. Non si tratta di una questione puramente formale, poichè implica a mio avviso un'alterazione del delicato rapporto che esiste tra la responsabilità amministrativa del direttore generale e degli uffici del Ministero e la responsabilità politica del Ministro.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Comprendo le ragioni opposte dal rappresentante del Governo, però faccio sommessamente osservare che si propone il riferimento al Ministro in quanto si parla di determinazione dell'ammontare del contributo (che rientra nella responsabilità del Ministro) e si parla quindi di decreto del Ministro. Con la formulazione da me proposta non intendo affatto affermare che sia il Ministro a redigere concretamente la tabella, ma è pur vero che questa viene approvata con decreto del Ministro.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Su questo non c'è dubbio.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Vorrei inoltre far notare che all'articolo 3 si parla del Ministero e si fa quindi riferimento a tutta la struttura amministrativa: mi pare troppo vago. Potrebbe trattarsi soltanto del direttore generale o di un altro specifico ufficio interessato.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Si tratta della direzione generale competente. Esprimo comunque parere contrario sull'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

1. Le istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 sono sottoposte al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere allo stesso Ministero la seguente documentazione:

a) i bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo le istruzioni ministeriali, deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti;

b) una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere;

c) le delibere e gli atti che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione.

3. In caso di mancata trasmissione da parte di una istituzione culturale della documentazione prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il Ministro per i beni culturali e ambientali può disporre l'esclusione di tale istituzione dalla tabella di cui all'articolo 1. In caso di mancata trasmissione della documentazione prevista dalla lettera *c)* del medesimo comma 1, il Ministro può disporre la sospensione dell'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato di settore.

È approvato.

Art. 5.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attività dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattività, l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

È approvato.

Art. 6.

1. Non possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1 le istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali inserite nella tabella, assegnati per compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

3. I contributi di cui alla presente legge devono essere, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato.

4. Alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di ricerca scientifica».

6.1

IL RELATORE

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Vorrei far rilevare che nei precedenti articoli si è sempre parlato di istituzioni culturali; in questo articolo compare invece per la prima volta la dizione: «istituzioni culturali e di ricerca scientifica». Siccome questo potrebbe ingenerare confusione e provocare anche un'indebita interferenza con l'attività di altri Ministeri, al fine di una maggiore pulizia lessicale del testo propongo di sopprimere le parole: «e di ricerca scientifica».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6 nel testo emendato.

MASULLO. Signor Presidente, desidero che rimanga agli atti la mia astensione sull'articolo 6 per l'avvenuta soppressione dell'espressione: «e di ricerca scientifica».

BRUNO GANERI. Anch'io, signor Presidente, dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può concedere contributi straordinari alle istituzioni

culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere la parola: «scientifica».

7.1

IL RELATORE

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Per le medesime ragioni che stanno alla base dell'emendamento precedentemente illustrato e approvato, e sempre al fine di non ingenerare confusione, propongo di sopprimere la parola «scientifica» laddove si parla di ricerca, in modo che ci si riferisca all'accezione più ampia di tale concetto, che comprende la ricerca scientifica, quella culturale, quella umanistica, e così via.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 8.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

- a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
- b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
- c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
- d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

È approvato.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, nella tabella A di cui al com-

ma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella rubrica 18 concernente il Ministero per i beni culturali e ambientali, è soppresso il riferimento al capitolo 1605.

2. L'importo iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, come quantificato nella predetta tabella A, al netto delle riduzioni disposte dal comma 44 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 549 del 1995, nonché di quelle disposte con successivi provvedimenti legislativi, affluisce su un capitolo di nuova istituzione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 è utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2.

4. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 sono utilizzati gli stanziamenti di cui al titolo I, rubrica 2, categoria V, dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e per gli esercizi successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAMPUS. Mi pare che questo articolo ci sia il parere contrario della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. È vero ma si tratta solo di una valutazione sul merito e non di un giudizio negativo circa la sussistenza della copertura finanziaria; pertanto esso non ha effetti preclusivi sulla votazione in sede deliberante.

Metto dunque ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Art. 10.

1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non siano ancora in possesso della personalità giuridica e che abbiano gli altri requisiti di cui all'articolo 2 possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1; tali istituzioni devono conseguire la personalità giuridica entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 11.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 2 aprile 1980, n. 123.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LORENZI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente al disegno di legge in esame. Riconosco di essere in colpa per il ritardo con cui sono giunto in Commissione, che costituisce l'unico motivo per cui solo adesso reagisco all'eliminazione della parola «scientifica», compiuta con l'approvazione degli emendamenti proposti dal relatore.

Vorrei sottolineare in particolare che quando si parla di cultura spesso si fa in sostanza una distinzione molto forte fra la scienza e un certo tipo di cultura che si può definire con la «C» maiuscola. Questo è d'altronde – e lo confermano anche le scelte appena compiute da questa Commissione – un problema storico dell'Italia, che si preoccupa molto del passato e poco del futuro. Mi auguro, però, che tale atteggiamento non sia significativo degli sviluppi futuri, perchè abbiamo bisogno di guardare avanti e non indietro.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ricordare ai colleghi il grande lavoro di coordinamento che, con il concorso di tutti i Gruppi parlamentari, è stato necessario svolgere, nell'attuale ed anche nelle precedenti legislature, per arrivare alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 806. Ciò considerato, mi sembra che le questioni oggi proposte (affrontate frettolosamente, senza molto tempo per la riflessione) siano marginali. Il relatore – ritengo anche per dare un segnale alla Camera che dovrà esaminare il provvedimento – ha proposto non una scelta di merito, ma una semplice operazione di pulizia del testo. Il disegno di legge al nostro esame – analogamente alla cosiddetta tabella Amalfitano, emanata in adempimento della legge 2 aprile 1980, n. 123 – comprende fra le istituzioni culturali anche quelle con riflessi scientifici, senza effettuare alcuna distinzione, neppure nella distribuzione delle risorse finanziarie. Il testo proposto, pertanto, non contiene alcuna scelta discriminatoria rispetto alla cultura scientifica.

LORENZI. È una questione di cultura!

BUCCIARELLI. Mi permetta, senatore Lorenzi, dobbiamo assolutamente fornire all'altra Camera il senso di un atteggiamento favorevole e non di una penalizzazione, che non rientra assolutamente nell'intento del relatore.

CAMPUS. Signor Presidente, anche a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, vorrei dichiarare il mio voto favorevole al disegno di legge in esame, sia per la sua articolata storia, come è stato ricordato, sia anche – e in tal modo vado controcorrente – per la modifica apportata all'articolo 6.

Al comma 1 di tale articolo, nella stesura originaria, si leggeva infatti: «Non possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1 le

istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali». L'emendamento 6.1, da noi approvato, ha soppresso le parole «e di ricerca scientifica». Ebbene, a mio parere, dato che esiste un Ministero competente per la ricerca scientifica e tecnologica spetta ad esso il controllo sul finanziamento degli enti che svolgono ricerche in questo settore. In tal modo si potranno razionalizzare le spese dello Stato, iniziando finalmente ad analizzare più dettagliatamente le somme erogate sotto forma di contributi per la ricerca e per la cultura: così che non accada più che, pescando in due canestri differenti, la mano destra non sappia cosa fa la sinistra.

È necessario che il Ministero competente controlli e diriga in modo diretto e costante i finanziamenti stanziati per la ricerca, altrimenti continueranno ad essere erogati continui flussi di fondi pubblici ad enti di cui non si conosce nulla.

VERTONE GRIMALDI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione nella votazione finale, non perchè io sia particolarmente diffidente nei confronti di questo provvedimento, ma perchè mi rifiuto di lavorare in questo modo: non si discutono in modo sufficientemente ampio le questioni, non si capisce cosa viene messo ai voti e non si conoscono le conseguenze di ciò che votiamo.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo opportuno ribadire brevemente le motivazioni che stanno alla base degli emendamenti da me proposti. L'articolo 1, definendo le istituzioni che possono essere inserite nell'apposita tabella, si riferisce solo alle istituzioni culturali: da ciò è scaturito il bisogno di modificare l'articolo 6 che invece, in relazione alla medesima tabella, faceva riferimento alle «istituzioni culturali e di ricerca scientifica».

Vorrei poi far notare al senatore Lorenzi che con l'approvazione dell'emendamento 6.1 abbiamo fatto qualcosa a favore e non contro la ricerca scientifica: l'articolo 6 è infatti espresso in termini negativi, l'articolo 1 in termini positivi.

Al di là di questa piccola polemica, sottolineo ulteriormente che l'emendamento 6.1 da me proposto mirava soltanto a non ingenerare confusioni tra l'articolo 1 e l'articolo 6, nel quale si prevedeva l'esclusione di istituzioni non richiamate dall'articolo 1.

MASULLO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole al complesso del provvedimento, soprattutto dopo aver ascoltato le chiarificazioni della prima firmataria, senatrice Bucciarelli, e del relatore.

Vorrei soltanto precisare che la mia astensione sull'articolo 6, prima dichiarata, è stata motivata dalla convinzione che non ritengo si possa, *a priori*, escludere le istituzioni di ricerca scientifica. Tra l'altro nella tabella delle istituzioni finanziate troviamo, solo per fare un esempio, l'Istituto per la storia del movimento cat-

tolico: ciò dimostra che anche la storia è una scienza e la sua ricerca è scientifica. Usare quindi soltanto il termine «ricerca», senza qualificazione, non ha molto senso; basti pensare che fra le ricerche possibili esiste anche quella dell'impiego! La ricerca non è solo di carattere tecnologico, ma anche storico.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

